



UNIONE MONTANA della VAL GALLENCA

(Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte, Canischio e Valperga)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) C.F. 92520790012

☎ 0124-418318 FAX 0124-698357 Sito internet: www.umvalgallenca.it

mail: protocollo@umvalgallenca.it Pec: umvg@cert.ruparpiemonte.it

Prot.

Decreto n. 5/2025

del 31/01/2025

Oggetto: **ATTRIBUZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE ALLA SIG.RA MANCUSO ANTONIETTA – AREA DEI FUNZIONARI - A FAR DATA DAL 01/02/2025.**

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 14/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si autorizzava l'istruttore direttivo Mancuso Antonietta dipendente del Comune di Valperga a prestare servizio presso l'Unione Montana della Val Gallenca al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557, L. 311/2004 per il periodo gennaio dicembre 2025, per n. 8 ore settimanali;
- la stessa veniva incaricata con decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2025, di Elevata Qualificazione per l'area amministrativa per procedere tempestivamente alle incombenze dell'area;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 14/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si modificava il PIAO 2025/2027, nella sezione 3. nella sezione 3: organizzazione e capitale umano per una nuova struttura organizzativa dal 01/02/2025 accorpando l'attuale area Finanziaria all'area amministrativa con incarico di Elevata Qualificazione;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 30/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, si autorizzava l'istruttore direttivo Mancuso Antonietta dipendente del Comune di Valperga a prestare servizio presso l'Unione Montana della Val Gallenca al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557, L. 311/2004 per il periodo febbraio- dicembre 2025, per ulteriori n. 4 ore settimanali;

Considerato che L'individuazione del personale al quale assegnare l'incarico di Elevata Qualificazione è effettuata dal Presidente con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dai dipendenti;
- adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da coprire;
- attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

Premesso:

- che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Ricordato che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16 17 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che l'art. 17 comma 2, 3 e 4 del suddetto CCNL stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia

- da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 18.000,00 euro per tredici mensilità, per l'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni
- e che ciascun Ente ne stabilisce la graduazione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;
- Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Richiamato altresì l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022, in merito al personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione;

Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di incarico di Elevata Qualificazione al dipendente del Comune di Valperga, con incarico presso l'Unione Montana della Val Gallenca ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 31/2004 per n. 12 ore settimanali, Sig.ra Antonietta Mancuso – area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione – per l'area finanziaria ed amministrativa, in quanto ritenuta in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

Ritenuto di attribuire le responsabilità organizzative dell'Unione, di cui all'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022;

Precisato che l'indennità per la retribuzione di posizione per il periodo transitorio dal 01/02/2025 fino al 31/12/2025, viene stabilito nell'attuale importo di **€ 7.800,00** per tredici mensilità, oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 50%;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale dell'Unione Montana della Val Gallenca n. 22 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027 (D.U.P.).
- la deliberazione del Consiglio Comunale dell'Unione Montana della Val Gallenca n. 23 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato lo schema il bilancio di previsione 2025/2027;

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

N O M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conferire per il periodo **dal 01/02/2025** e per anni 1 (uno), incarico di Elevata Qualificazione, alla Sig.ra Antonietta Mancuso, dipendente del Comune di Valperga con incarico presso l'Unione Montana della Val Gallenca ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 31/2004 per n. 12 ore settimanali, – Area dei funzionari e di elevata qualificazione, dell'Area **“Amministrativa e Finanziaria”**, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art. 16 comma 1 del

CCNL 16.11.2022;

3. al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
4. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 16 e seguenti del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle EQ disposti dalla Giunta Comunale
5. Alla dipendente viene assegnata, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali una retribuzione di posizione pari all'attuale importo di € 7.800,00;
6. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge;
7. Al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato nella misura massima del 50%;
8. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CCNL 16.11.2022
9. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore alle 12 ore settimanali;
10. La prestazione lavorativa sarà resa con la modalità del lavoro agile da effettuarsi entro l'orario massimo settimanale stabilito, finalizzata al raggiungimento di obiettivi e risultati.
11. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto, il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario
12. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine:
 - a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - a seguito di valutazione negativa;
 - in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;
13. In caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, l'incarico può essere sospeso in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico, fatta eccezione per il periodo di astensione obbligatori specificatamente previsti nelle leggi dello Stato.
14. Di notificare il presente provvedimento all'interessata, la quale potrà manifestare il suo eventuale dissenso mediante nota scritta nella quale siano individuate le ragioni tecnico-organizzative per le quali ritenga di non essere in grado di ottemperare agli obblighi e ai doveri imposti dalla mansione attribuita
15. Di revocare conseguentemente il decreto sindacale n. 3 del 15/01/2025.
16. Di pubblicare, il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello "provvedimenti" - sottosezione di secondo livello "provvedimenti dirigenti" e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - Elevate Qualificazioni;

Il Presidente
Piero Rolando Perno



